



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

—
N° 6 del 16/02/2017

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE
E REGOLAMENTO PER L'ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette , addì sedici del mese di Febbraio alle ore 19:00 , nella Sede Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Angelo Mosca il Consiglio Comunale. Partecipa Segretario Generale dott.ssa Fabiola Gironella .

N°	Nome	Presente	N°	Nome	Presente
<u>1</u>	ZANNI GIORGIO	X	10	SEVERI ELISA	X
<u>2</u>	ROSSI ROSSANO	X	11	ZACCARDO LUIGI	X
<u>3</u>	MOSCA ANGELO	X	12	PALAZZI TIZIANO	X
<u>4</u>	BRAGLIA ELISA	X	13	CONTINI CARLO-ALBERTO	X
<u>5</u>	LUSOLI NADIA	X	14	RUINI FABIO	X
<u>6</u>	ZANICHELLI MASSIMO	X	15	MEDICI STELLA	X
<u>7</u>	BARTOLINI CASSANDRA	X	16	SALOMONI STEFANO	X
<u>8</u>	RUBBIANI CHIARA	X	17	GRIMALDI ORIETTA	X
<u>9</u>	FERRARI ANDREA	X			

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Sono presenti gli Assessori:
IOTTI PAOLO, MAGNANI LUCA, INCERTI MARZIA .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
BARTOLINI CASSANDRA, PALAZZI TIZIANO, GRIMALDI ORIETTA .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Premesso che:

- con il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni è stata istituita , a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, e ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

- a) i comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell' art. 52 del D.Lgs n. 446/97 possono disporre la variazione di aliquota di compartecipazione dell' addizionale , con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato da ministero dell' economia e delle finanze , e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico, anche ai sensi del D.l.. n. 201/2011.
- b) la variazione delle aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali.
- c) Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione .
- d) L'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche , al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno , risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- e) l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell' anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell' imposta sui redditi delle persone fisiche.

- con l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 convertito con la Legge n. 148/2011 è stato abrogato l'art. 5 del D.Lgs n 23/2011 ripristinando la possibilità di aumentare le aliquote dell' addizionale comunale IRPEF fino allo 0,8% anche differenziandole in relazione agli scaglioni di reddito;

- il Comune di Castellarano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17/6/2013 ha modificato il "regolamento comunale in materia di variazione dell' aliquota di compartecipazione dell' addizionale comunale all' IRPEF" adottato con delibazione C.C. n. 3 del 09/02/2007, aumentando l'aliquota nel limite massimo previsto dello 0,8%, confermati per l'anno 2014 con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 21/05/2014, confermati per l'anno 2015 con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 09/03/2015 e confermata per l'anno 2016 con delibera n. 19 del 21/03/2016;

CONSIDERATO: - che il Comune, tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché parimenti di mantenere, pur nell'attuale grave contesto economico, i servizi essenziali erogati alla cittadinanza, intende confermare il suddetto Regolamento e di confermare le aliquote dell'addizionale IRPEF anche per l'anno 2017,

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

Visto il D.L. 138/2011;

Visto il D.L. n. 201/2011;

Visto la legge di stabilità per l'anno 2017 n. 232/2016

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale, purché non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria prevista dalla legge d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Considerato che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con conseguente conguaglio per l'acconto dell'addizionale già versato;

Preso atto che con Decreto "milleproroghe" DL 30/12/2016 n. 244 è stato approvato il differimento del termine per l'approvazione da parte degli enti locali del Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019 al 31 marzo 2017;

- Ritenuto pertanto di dover confermare per l'anno 2017 quanto deliberato con atto n. 19 del 21/03/2016 per l'anno 2016;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto i parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Contabilità e tributi, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL.;

Uditi gli interventi dei Consiglieri che verranno trascritti e approvati con apposito verbale in una successiva seduta consiliare;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il seguente risultato:

PRESENTI n. 17 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.12

CONTRARI n. 5 (Contini, Medici, Ruini, Grimaldi, Salomoni)

ASTENUTI n. //

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n. 17 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.12

CONTRARI n. 5 (Contini, Medici, Ruini, Grimaldi, Salomoni)

ASTENUTI n. //

D e l i b e r a

1. di confermare per l'anno 2017 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all' IRPEF, di cui all' art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, nella misura dello **0,8%..**;
2. di confermare il Regolamento in materia di addizionale comunale all'IRPEF nel testo approvato con proprio atto n. 39 del 17/06/2013 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, relativa all'addizionale comunale all' IRPEF, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
4. Di dichiarare, con successiva e separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A

COMUNE DI CASTELLARANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

“REGOLAMENTO IN MATERIA DI VARIAZIONE DELL’ ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL’ ADDIZIONALE COMUNALE ALL’ IRPEF.”

**approvato con deliberazione CC n. 3 del 09/02/2007
modificato con deliberazione CC n. 39 del 17/06/2013**

Art. 1

1. l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’ IRPEF, di cui all’ art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, è fissata nella misura dello **0,8%**..
2. Non sono previste soglie di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali
3. L’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale stessa; il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. l’aliquota di cui al punto 1 si intende confermata anche per gli anni successivi salvo deliberazione adottata nei termini di legge;

Art. 2

1. il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2013 e l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito individuato con decreto del capo dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’ economia e finanze 31 maggio 2002, www.portalefederalismofiscale.gov.it.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento , si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
_ Dott. Angelo Mosca

IL SEGRETARIO GENERALE
_ dott.ssa Fabiola Gironella